



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto Interministeriale del 25/02/2010

**Titolo del provvedimento:**

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni, attuativo del comma 1 dell'articolo 50 della legge n.326/2003 (Progetto tessera sanitaria).

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 09/03/2010)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 09/03/2010**

IL RAGIONERE GENERALE DELLO STATO  
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO  
della qualita' del Ministero della salute

e

IL CAPO DIPARTIMENTO  
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione  
e l'innovazione tecnologica  
della Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie e, in particolare, il comma 1, il quale dispone, tra l'altro che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS) che riporta sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM);

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, come modificato dai decreti 19 aprile 2006 e 30 novembre 2006, concernente le caratteristiche tecniche della TS e delle tessere sanitarie regionali su supporto Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) riconosciute conformi alla TS e sostitutive del tesserino di codice fiscale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice

fiscale;

Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, nelle premesse, che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001, che ha istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, che ha rinominato il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, ridefinendone compiti e funzioni quale struttura di cui si avvale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nella definizione e nell'attuazione delle politiche per lo sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni tecnologiche per le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 42721 del 17 aprile 2009 di autorizzazione della richiesta di adesione al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Toscana, per l'adozione della propria tessera sanitaria, i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività risultano non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della regione Toscana degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 125953 dell'11 dicembre 2009, concernente l'autorizzazione, ai sensi del comma 11 del citato art. 50, della richiesta da parte della regione Lombardia di modifica del layout del fronte della tessera sanitaria regionale di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato B del citato decreto 11 marzo 2004, subordinatamente al rispetto da parte della medesima regione degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota n. 2849 del 3 agosto 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente la possibilità di estendere la durata del periodo di validità della TEAM a sei anni o scadenza del permesso di soggiorno;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e successive modificazioni, al fine di:

definire i parametri della citata tessera sanitaria adottata dalla regione Toscana, autorizzata ai sensi del comma 11 del citato art. 50 e riconosciuta sostitutiva del tesserino di codice fiscale;

definire il nuovo layout del fronte della tessera sanitaria della regione Lombardia di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato B del citato decreto 11 marzo 2004;

estendere la durata del periodo di validità della TS, di cui all'allegato A del citato decreto 11 marzo 2004, fino a sei anni o

scadenza del permesso di soggiorno;

Decreta:

**art. 1**

Tessere sanitarie regionali

**Testo: in vigore dal 09/03/2010**

1. L'elenco delle tessere sanitarie regionali di cui all'art. 1-bis del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, che risultano riconosciute conformi alle caratteristiche della tessera sanitaria (TS), e' integrato con la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana di cui al punto 5-bis dell'allegato B del predetto decreto 11 marzo 2004, come introdotto dal successivo comma 4 del presente articolo.

2. L'elenco delle tessere sanitarie regionali di cui all'art. 1-ter del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze, e' integrato con le seguenti:

- a) la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana;
- b) la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Lombardia di cui al punto 1.2-bis dell'allegato B del citato decreto 11 marzo 2004, come introdotto dal successivo comma 3 del presente articolo.

3. Dopo il punto 1.2 dell'allegato B del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, e' inserito il seguente punto:

"1.2-bis - Versione autorizzata con nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 125953 del 14 dicembre 2009, ai sensi del comma 11 dell'art. 50 citato in premessa.

---> Vedere pag. 1 del documento in formato PDF <---".

4. Dopo il punto 5 dell'allegato B del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, e' inserito il seguente punto:

"5-bis - Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana.

---> Vedere pag. 2 del documento in formato PDF <---".

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 42721 del 17 aprile 2009 di autorizzazione della richiesta di adesione al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Toscana, per l'adozione della propria tessera sanitaria, i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività risultano non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della regione Toscana degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 125953 dell'11 dicembre 2009, concernente l'autorizzazione, ai sensi del comma 11 del citato art. 50, della richiesta da parte della regione Lombardia di modifica del layout del fronte della tessera sanitaria regionale di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato B del citato decreto 11 marzo 2004, subordinatamente al rispetto da parte della medesima regione degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota n. 2849 del 3 agosto 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente la possibilità di estendere la durata del periodo di validità della TEAM a sei anni o scadenza del permesso di soggiorno;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e successive modificazioni, al fine di:

definire i parametri della citata tessera sanitaria adottata dalla regione Toscana, autorizzata ai sensi del comma 11 del citato art. 50 e riconosciuta sostitutiva del tesserino di codice fiscale;

definire il nuovo layout del fronte della tessera sanitaria della regione Lombardia di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato B del citato decreto 11 marzo 2004;

estendere la durata del periodo di validità della TS, di cui all'allegato A del citato decreto 11 marzo 2004, fino a sei anni o scadenza del permesso di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

*Tessere sanitarie regionali*

1. L'elenco delle tessere sanitarie regionali di cui all'art. 1-bis del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, che risultano riconosciute conformi alle caratteristiche della tessera sanitaria (TS), è integrato con la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana di cui al punto 5-bis dell'allegato B del predetto decreto 11 marzo 2004, come introdotto dal successivo comma 4 del presente articolo.

2. L'elenco delle tessere sanitarie regionali di cui all'art. 1-ter del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze, è integrato con le seguenti:


a) la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana;

b) la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Lombardia di cui al punto 1.2-bis dell'allegato B del citato decreto 11 marzo 2004, come introdotto dal successivo comma 3 del presente articolo.

3. Dopo il punto 1.2 dell'allegato B del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, è inserito il seguente punto:

«1.2-bis - Versione autorizzata con nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 125953 del 14 dicembre 2009, ai sensi del comma 11 dell'art. 50 citato in premessa.


**Fronte**



**Retro**



».



4. Dopo il punto 5 dell'allegato B del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, è inserito il seguente punto:

«5-bis - Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana.



#### Art. 2.

##### *Periodo di validità della TS*

1. Al punto 3 dell'allegato A del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Data di scadenza, cinque anni o scadenza del permesso di soggiorno:» sono sostituite dalle seguenti «Data di scadenza, sei anni o scadenza del permesso di soggiorno:»;

b) le parole «Scadenza: cinque anni o scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti «Scadenza: sei anni o scadenza del permesso di soggiorno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

*Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia e delle finanze*  
CANZIO

*Il capo Dipartimento della qualità  
del Ministero della salute*  
PALUMBO

*Il capo Dipartimento per la digitalizzazione  
della pubblica amministrazione  
e l'innovazione tecnologica  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
TURATTO


#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 febbraio 2010.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Ofelia Paredes Fernin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI  
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;



**art. 2**

Periodo di validita' della TS

**Testo: in vigore dal 09/03/2010**

1. Al punto 3 dell'allegato A del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Data di scadenza, cinque anni o scadenza del permesso di soggiorno:" sono sostituite dalle seguenti "Data di scadenza, sei anni o scadenza del permesso di soggiorno:";

b) le parole "Scadenza: cinque anni o scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti "Scadenza: sei anni o scadenza del permesso di soggiorno".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.